COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza del Sindaco n°66 del 30/09/2026

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dall' 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027. Limitazioni alla circolazione veicolare

LA SINDACA

PREMESSO che:
– durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
– il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM_{10} pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
– con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM_{10} in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM_{10}, superamento che è tuttora in corso;
– i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:
– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale e determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Silea risulta inserito nella zona "IT0518 Agglomerato Treviso";
– con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM_{10}: traffico, combustioni all'aperto,

riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM_{10} rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
– con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
– con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM_{10} tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM_{10}), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessun allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

VISTA la relativa presa d'atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICORDATO che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22 del 15/09/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1"

CONSIDERATO che:

- i sistemi di trasporto condiviso e/o collettivo di persone, come il car pooling, i pulmini di associazioni e società sportive, ecc. contribuiscono in modo significativo alla diminuzione del numero di veicoli in circolazione, e, di conseguenza, alla riduzione delle emissioni di NOx e PM10. Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. b), c) e d);
- è indispensabile garantire il regolare funzionamento delle attività commerciali e produttive del contesto urbano, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di minimizzare l'inquinamento atmosferico, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. o), p) q), r), s) e t);
- il diritto all'istruzione e l'accompagnamento dei minori presso le sedi scolastiche e gli asili nido rappresentano un'esigenza fondamentale e non altrimenti differibile per le famiglie, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. aa);

- la mobilità turistica e la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, pur costituendo flussi di natura occasionale, rivestono un'importanza strategica per il sistema economico locale, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. u), e v);
- per una parte della cittadinanza non sussistono alternative di trasporto pubblico idonee a garantire il raggiungimento del proprio posto di lavoro ed è necessario contemperare le misure di contenimento dell'inquinamento con la tutela del diritto al lavoro e delle attività economiche, Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. z);
- si ritiene necessario garantire la mobilità essenziale alle categorie sociali più fragili a fronte di un impatto ambientale ridotto derogando ai divieti di circolazione per i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW di conducenti anziani e/o a basso reddito. Pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. cc) e dd);
- la partecipazione a cerimonie di matrimonio e funerarie costituisce un diritto fondamentale dei cittadini in momenti di particolare importanza sociale e personale, pertanto si ritiene di derogare ai divieti di circolazione per i veicoli di cui al successivo p.to 2 lett. bb);
- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:
– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu pulita in Europa";
– l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

1. l'istituzione del divieto di circolazione, dall’1/10/2026 al 30/04/2027, in tutte le strade comunali, all’interno dei centri abitati (sono escluse strade provinciali, strade regionali - S.R. 89 Treviso Mare e S.R. 53 Postumia - autostrada A27),

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:
a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:
a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b) autoveicoli M (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c) autoveicoli N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
e) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:
a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
e) in situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro del livello di allerta verde, la circolazione e l'uso dei mezzi di cui agli artt. 57-58 del Codice della Strada.

2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

Veicoli a basse emissioni

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

Trasporti collettivi

b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
c) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
d) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni

e) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
g) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503 esclusivamente utilizzati per gli spostamenti del portatore di handicap stesso;

veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate muniti di titolo autorizzatorio; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;

i) veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

j) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

k) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

l) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Commercianti, trasporto merci, cantieri

o) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Silea;

p) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

q) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;

r) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione atta a comprovare il diritto a circolare (bolla di consegna, altro);

s) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;

t) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).

Targhe estere e turismo

u) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

v) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.

Revisioni

w) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico

x) autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art. 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di competenza;

y) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 c. 5 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, esclusivamente in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati.

Studenti, lavoratori e turnisti

z) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno, dell'ubicazione del sito di residenza e del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro.

aa) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

Cerimonie

bb) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.

ISEE ed età

cc) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).

Emergenze

ee) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ff) veicoli utilizzati per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

O R D I NA

altresì

1. che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate dal Settore Iv Ufficio Tecnico Ambiente e Attività Produttive e dal Comando Polizia Locale ulteriori autorizzazioni in deroga da valutare caso per caso;
2. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
3. che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
4. che il presente provvedimento, per le motivazioni enunciate in premessa, venga sospeso nel periodo natalizio, a decorrere dal 17/12/2026 sino a tutto il 06/01/2027;

INVITA

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:
– autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
– autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
– autobus nella fase di sosta ai capolinea;
– veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.

AVVISA

– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento (centralina situata a Treviso in Via Lanceri di Novara) vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.
Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
– che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale https://www.comune.silea.tv.it e i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che il Comando di Polizia Locale e Protezione Civile potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonchè di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento e soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa e ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore IV Ufficio Tecnico Ambiente e Attività Produttive

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

LA SINDACA
Dott.ssa Angela Trevisin
Angela Trevisin
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Silea ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.